Civile Ord. Sez. 1 Num. 8488 Anno 2018

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 06/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 23480/14, proposto da:

elett.te domic. in Roma, ,

- +-- · ·

presso 🗦

rappres. e difesa dall

con

procura speciale a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

elett.te domic. in Roma,

presso ľavv. 🔻

rappres. e difese dall'avv.

con procura speciale a margine del controricorso;

CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza n. 2712/17/2014 emessa dalla Corte d'appello di depositata il 24.4.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera di consiglio.

RILEVATO CHE

chiedendo che: fosse accertato e dichiarato che esse, quali uniche e legittime eredi di erano proprietarie dei certificati di deposito al portatore emessi dalla Banca di come descritti in domanda- e dei relativi importi di denaro, oltre interessi;

0PD: 1387 2017

Ken D

previa revoca del provvedimento di sequestro emesso, a norma dell'art. 263 c.p.p., dal gip della Pretura di presenta della pretura di provvedimento dei titoli e delle corrispondenti somme di denaro, oltre interessi; dichiarare, per la sola ipotesi di formulazione dell'eccezione, la nullità della donazione perché non stipulata nella forma prescritta dalla legge. Si costituì la convenuta eccependo: in via preliminare, l'estinzione del giudizio per la rinunzia agli atti, ex art. 75 c.p.p., atteso l'esercizio delle azioni civili di restituzione in sede penale; l'infondatezza della domanda, in quanto i titoli costituivano il corrispettivo dell'obbligo dalla stessa assunto, nei confronti di di accudirlo, assisterlo e curarlo per l'intera sua vita, soggiungendo che i titoli le erano stati consegnati da quest'ultimo, con l'intesa che il relativo rendimento sarebbe stato incassato dallo

Dopo lo svolgimento della fase istruttoria- durante la quale furono acquisiti documenti ed assunte prove orali- il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando le attrici proprietarie dei certificati di deposito e condannando la convenuta al pagamento delle spese di lite.

propose appello, formulando vari motivi, quali: la violazione dell'art. 75 c.p.p.; l'omessa valutazione degli effetti del giudicato penale; la violazione dell'art. 1994 c.c., anche con riferimento all'art. 2003 c.c.; l'inefficacia dell'accertamento contenuto in sentenza, atteso che i titoli per cui è causa erano stati trasferiti a terzi; l'errata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte d'appello di rigettò l'appello.

In particolare, la Corte rilevò che: l'eccezione d'estinzione del giudizio era infondata, in quanto l'oggetto del giudizio riguardava la restituzione dei titoli e delle relative somme, mentre l'oggetto dell'azione civile promossa nel processo penale (conclusosi con l'assoluzione della , riguardava il risarcimento del danno da illecito penale; tale assoluzione non impediva l'esame della domanda, non sussistendo alcuna preclusione; la convenuta non aveva provato il valido acquisto dei titoli, non risultando che la stessa avesse concluso con lo : un contratto di vitalizio.

i ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono e controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso; la ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo è stata denunziata la violazione dell'art. 2003 c.c., con riferimento all'art. 1994 c.c., e il vizio di contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360,1°c. nn.3 e 5, c.p.c.

Al riguardo, la ricorrente ha lamentato che il giudice d'appello, muovendo dalla corretta premessa che il trasferimento dei titoli di credito al portatore si perfeziona con la sola consegna e che non incombe al possessore l'onere di provare l'acquisizione dei titoli, spettando alla controparte di dimostrare la sussistenza di una valida ragione giustificativa della propria pretesa, è però pervenuto ad erronea conclusione ritenendo che era mancata la prova della consegna dei certificati, mentre la stessa era legittimata dal mero possesso dei titoli stessi.

Pertanto, la ricorrente ha dedotto sia la violazione degli artt. 1994 e 2003, c.c.-avendo la Corte applicato ai titoli al portatore la normativa relativa ai titoli all'ordine- sia il vizio di motivazione, lamentando la contraddittoria motivazione in quanto il giudice di merito, da un lato ha affermato che spettava agli eredi dello dimostrare l'eventuale acquisto in mala fede da parte dell'attuale portatore, e dall'altro che, invece, incombeva sull'accipiens provare di aver ricevuti i titoli dal soggetto a cui erano stati rilasciati dall'istituto bancario emittente.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'art. 99 c.p.c., e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360,1°c. nn. 3 e 5, c.p.c.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che il giudice d'appello aveva violato le norme sull'onere probatorio, ritenendo che la avrebbe dovuto dimostrare di aver ricevuto i titoli dal soggetto cui li aveva rilasciati l'istituto emittente, non considerando che il giudicato penale di assoluzione- per non aver commesso il fatto- in ordine all'imputazione di furto degli stessi certificati, escludendo l'acquisizione illecita, ne aveva affermato, implicitamente, l'acquisizione legittima. Inoltre, è stata denunziata la contraddittorietà della

motivazione della sentenza impugnata, avendo la corte di merito richiesto che la provasse l'acquisizione dei titoli, in tal modo omettendo di considerare che la legittimazione all'esercizio del diritto incorporato nei titoli era fondata unicamente sul possesso degli stessi.

Il P.M. ha depositato relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo va disatteso in quanto la Corte d'appello ha correttamente applicato l'art. 1994 c.c., in tema di possesso di titoli di credito al portatore e relativa legittimazione.

Al riguardo, secondo un consolidato orientamento, in materia di certificati di deposito al portatore il trasferimento si perfeziona con la consegna del titolo e produce l'effetto di costituire, in capo all'accipiens, la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria (Cass., n. 22328/07; n. 19329/13).

Nel caso concreto, come altresì evidenziato nella relazione del P.M., la convenuta non ha dimostrato di aver acquisito i certificati con una legittima modalità, avendo eccepito che l'assoluzione penale escludesse per implicito un atto furtivo o comunque illecito.

In realtà, nell'atto di citazione le attrici allegarono di aver rinvenuto i titoli il 13.2.98, in un armadio presso l'abitazione del defunto e di non averli più ritrovati il successivo 15.2.98, avendo poi sporto denuncia penale.

Pertanto, alla luce della prospettazione della domanda, che muoveva dalla premessa che la non fosse venuta legittimamente in possesso dei certificati, la Corte d'appello ha correttamente applicato il suddetto orientamento, accertando l'illegittimo possesso dei titoli.

Al riguardo, giova ancora rilevare che la ha titolato la consegna riferendola ad un contratto di vitalizio, in ordine alla sua attività di assistenza allo ma, come esposto, l'asserita consegna con giusta causa traditionis è rimasta indimostrata e non era inferibile dalla disponibilità materiale dei titoli data anche la persistenza di retribuzione mensile adeguata alla ricorrente.

E' parimenti infondata la doglianza afferente al vizio di contraddittoria motivazione, poiché la Corte d'appello, premesso che spetta all'erede del soggetto cui i titoli furono rilasciati dall'emittente dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificativa della propria pretesa, ha però precisando che ciò vale nell'ipotesi in cui l'accipiens sia in grado di provare di aver effettivamente ricevuti i titoli dal soggetto al quale erano stati rilasciati; sulla base di tale premessa, la Corte d'appello ha dunque correttamente affermato che la ricorrente non aveva fornito la prova di tale consegna, non potendo tale prova essere ravvisata nella mera disponibilità materiale dei certificati di deposito.

Il secondo motivo (anch'esso duplice e sostanzialmente connesso al primo) è parimenti infondato.

Invero, non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., avendo la Corte correttamente applicato le norme sul riparto dell'onere probatorio, sia perché gravava sulla la prova dell'acquisizione di valido possesso dei titoli, sia perché il giudicato penale era irrilevante al fine di avallare la tesi del legittimo possesso della convenuta, evidenziando peraltro che l'assoluzione fosse stata pronunciata sulla contraddittorietà e sull'insufficienza delle prove raccolte (contrariamente a quanto esposto dalla difesa della ricorrente).

Ne consegue altresì l'infondatezza della doglianza relativa al vizio motivazionale, avendo la Corte di merito chiaramente esplicitato il percorso logico-argomentativo adottato nel rilevare che incombeva sulla ricorrente l'onere di dimostrare di aver ricevuti i titoli dal soggetto al quale li aveva rilasciati l'istituto emittente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e rigetta, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2017.

Il giudice est.

Possio laigne

Il Presidente

